

COMUNE DI NARDO'

Determinazione 18 aprile 2019, n. 259. Provvedimento di verifica, ai sensi della L.R. 44/2012 e s.m.i., della Variante tipologica al Piano di Lottizzazione convenzionata del Comparto 61 del PRG di Nardò - Esclusione dalla procedura di VAS.

IL DIRIGENTE Area Funzionale 4 : Sviluppo, Pianificazione del territorio e Paesaggio - Ambiente
- Servizi Ecologici - Demanio

IL CAPO SERVIZIO

Area funzionale 4: Sviluppo, Pianificazione del Territorio e Paesaggio
Ambiente – Servizi Ecologici – Demanio

- VISTA la Legge Regionale 14 dicembre 2012, n° 44, "Disciplina regionale in materia di Valutazione Ambientale Strategica" e ss.mm.ii;
- VISTO l'art. 4, della L.R. n° 44/2012 e ss.m.ii., in forza del quale è stata attribuita la delega alle Amministrazioni comunali, nel caso di istanze di Verifica di assoggettabilità a VAS, anche semplificata, inerenti ai piani e programmi approvati in via definitiva dalle amministrazioni comunali;
- VISTO il Regolamento Regionale del 9 ottobre 2013, n° 18, "Regolamento di attuazione della legge regionale 14 dicembre 2012 n°44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica), concernente piani e programmi urbanistici comunali", pubblicato sul BURP n° 134 del 15.10.2013;
- VISTA la L.R. 04/2014 "Semplificazioni del procedimento amministrativo. Modifiche e integrazioni alla L.R. 12 aprile 2001, n° 11(Norme sulla Valutazione di Impatto Ambientale), alla L.R: 14 dicembre 2012 n°44 (Disciplina regionale in materia di Valutazione Ambientale Strategica) e alla L.R. 19 luglio 2013 n° 19 (Norme in materia di riordino degli organismi collegiali operanti a livello tecnico – amministrativo e consultivo e di semplificazione dei procedimenti amministrativi)", pubblicata sul BURP n° 21 del 17 febbraio 2014;
- VISTA la L.R. 11/2001 e ss.mm.ii. – D.G.R. 304/2006;
- VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n° 329 del 16.10.2014 avente ad oggetto: "L.R. n° 44/2012 e ss.mm.ii Istituzioni dell'Ufficio VAS presso l'ex Area Funzionale 2.a" oggi Area Funzionale 4 del Comune di Nardò;
- VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n° 153 del 15.12.2014 avente ad oggetto: "L.R. n° 44/2012 del 14.12.2012 e ss.mm.ii. – Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.). Assegnazione alla Commissione Locale per il Paesaggio, integrata da un'ulteriore figura professionale esperta in materia, della valutazione tecnica delle procedure. Definizione diritti istruttori", con la quale si affida alla Commissione Paesaggio la valutazione dei procedimenti ambientali di cui il Comune è Autorità Competente.

PREMESSO CHE:

in riferimento ai valori naturalistici e ai sistemi di aree protette, istituite ai sensi della normativa comunitaria nazionale e regionale, le aree ricadenti nel perimetro del Comparto 61:

- non sono interessate da SIC, ZPS o IBA;
- in riferimento alle condizioni di regime idraulico e della stabilità geomorfologica, le aree di comparto non sono interessate da Zone perimetrate dal PAI;
- In riferimento alla Tutela delle acque, le aree del comparto non sono perimetrate in zone protezione speciale idrogeologica.

CARATTERISTICHE DELLA VARIANTE TIPOLOGICA AL PIANO DI LOTTIZZAZIONE CONVENZIONATA DEL COMPARTO 61 DEL PRG VIGENTE:

il Comune di Nardò è dotato di PRG approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 345/2001;

il comparto n. 61 del PRG, con destinazione urbanistica predominante di tipo "C6 – zone turistiche residenziali di espansione", normata dall'art. 72 della NTA vigenti, è esteso per mq. 33.970 circa ed è sostanzialmente ineditato, se non in minima parte con giardini e recinzioni di pertinenza di abitazioni civili, poste comunque in posizione marginale del comparto.

La prima proposta progettuale relativa al comparto n. 61 venne presentata dalla società C.Z.C. s.r.l. Costruzioni in persona dell'Amministratore Unico Cammarata John Battista con sede in Bari alla via Papa Pio XII, in qualità di proprietaria per il 97,5% dei lotti d'intervento, in data 27.02.2009 con istanza prot. n.8100.

L'istanza con la quale si chiedeva l'approvazione del piano particolareggiato del comparto 61 inserito nella zona C.6 – *Residenziale di espansione intensiva* – del vigente Piano Regolatore Generale, e relativa convenzione, secondo gli elaborati progettuali a firma dei progettisti Ingg. Leuzzi Aldo e Plantera Giuseppe, veniva valutata favorevolmente e con Deliberazione n. 51 del 26 maggio 2009 il Consiglio Comunale adottava il Piano di Lottizzazione del Comparto 61 del vigente P.R.G. ai sensi dell'art. 21 della L.R. 56/80.

Il piano di Lottizzazione adottato ha successivamente acquisito i pareri:

1. del Settore Lavori Pubblici con nota prot. n. 833 del 23.05.2009 favorevole con prescrizione;
2. del Consiglio di quartiere Marine, con delibera 02/09 del 20.03.2009 ai sensi dell'art. 31 del Regolamento Comunale;
3. della Regione Puglia – Ufficio di Coordinamento Strutture Tecniche Provinciali LE con nota del 12.02.2010 prot. 13422 ai sensi dell'art. 89 del D.Leg. 380/01;
4. del Ministero dei Beni e Attività Culturali con nota del 22.07.2010 prot. 11564;
5. del Comitato Urbanistico Regionale nell'adunanza del 06.05.2010, con voto n. 8, favorevole sotto l'aspetto urbanistico ai sensi dell'art. 21 con 5 L.R. 56/80;
6. della Giunta Regionale che con Delibera n. 1758 del 27.07.2010 ha espresso parere paesaggistico favorevole di cui all'art. 5.03 della N.T.A. del P.U.T.T./p, con prescrizioni.

Il Commissario Straordinario delibera, in data 11/01/2011 con verbale n.6/2011, di approvare definitivamente il piano di lottizzazione ai sensi dell'art. 21 della L.R. n. 56/1980, e con le prescrizioni di cui ai pareri espressi dal Settore Politiche per l'Ambiente, come riportati nel corpo della Delibera Regionale n. 1758/10, e dal CUR nella seduta del 6.5.2010, unitamente alla convenzione e composto dalle seguenti tavole, in atti.

In data 31/05/2017 con istanza prot. n. 22834 la società D&G Engineering s.r.l.s., subentrata alla precedente C.Z.C. s.r.l. Costruzioni, propone una Variante al piano di lottizzazione approvato di cui sopra con progetto a firma dell'Arch. Umberto DELL'ERBA.

La proposta di variante al piano di lottizzazione è corredata dai seguenti elaborati:

- Tav.01 – Inquadramento urbanistico
- Tav.02 – Rappresentazione PdL su base catastale
- Tav.03 – Planimetria generale
- Tav.04 – Zonizzazione
- Tav.05/a – Tipologia T1 e T5
- Tav.05/b – Tipologia T2
- Tav.05/c – Tipologia T3
- Tav.05/d – Tipologia T4
- Tav.06 – Viabilità di progetto – sezioni stradali – profili stradale
- Tav.07/a – Progetto schematico rete elettrica
- Tav.07/b – Progetto schematico rete telefonica
- Tav.07/c – Progetto schematico rete idrico-fognante
- Tav.08 – Piano quotato
- Tav.09 – Standard urbanistici

- Tav.10 – Verifica superfici a parcheggio
- Tav.R/1 – Relazione tecnico illustrativa
- Tav.R/2 – Relazione economico-finanziaria
- Tav.R/3 – Elenco ditte catastali
- Tav.R/4 – Norme tecniche di attuazione
- Tav.R/5 – Schema di convenzione
- Tav.R/6 – Relazione paesaggistica preliminare
- Tav.R/7 – Rilievo fotografico
- Tav.R/8 – Render fotografici
- Tav.R/9 – Rapporto preliminare assoggettabilità a VAS
- Tav.R/10 – Relazione geologica.

Il settore urbanistica comunale, in data 21.08.2018, ha redatto la seguente Relazione Istruttoria (L.r. 31/05/1980 n. 56 art. 21):

“Il comparto 61 del PRG, con destinazione urbanistica predominante di tipo “C6 – turistico residenziali di espansione”, normata dall’art. 72 delle NTA vigenti, è esteso per mq 33’970, di cui circa il 97,58% (pari a 33’149 mq) è interessato dalla proposta avanzata dalla Società D&G Engineering s.r.l.s., mentre la restante parte, di minima entità, è compromessa poiché vi sono giardini privati di pertinenza di costruzioni già realizzate e consolidate.

Riguardo a questa situazione, tenuto conto del fatto che l’area compromessa si trova in posizione marginale nel comparto e adiacente a una delle strade di previsione, il piano di lottizzazione propone di spostare l’asse viario di previsione verso l’interno del comparto e di mantenere l’area stessa con tipizzazione B.24 – turistico residenziali di riqualificazione.

La proposta appare ragionevole poiché i giardini sono di pertinenza di costruzioni che ricadono già in zona B.24 e i lotti edificati interessati sono verosimilmente saturati in termine di indice di fabbricabilità fondiaria, pertanto, è preferibile adottare una soluzione lievemente differente per la viabilità interna al comparto come quella proposta.

Della superficie di comparto interessata dalle trasformazioni, ovvero il 97,58% (pari a 33’149 mq), la società D&G Engineering s.r.l.s. ha immediata disponibilità sul 97,87% (pari a 32’443 mq), pertanto, ha titolo a chiedere l’approvazione del piano di lottizzazione ai sensi della l.r. 56/80.

Il piano di lottizzazione prevede di ottimizzare la disposizione dei volumi previsti mediante la definizione di n.10 Unità Minime di Intervento che potranno essere frazionate e realizzate autonomamente nel corso del tempo.

Il PRG non pone limite al numero di U.M.I. nei piani di lottizzazione convenzionata.

In tali U.M.I. si è proceduto a organizzare 10 blocchi secondo una tipologia di “residence privato”, 1 blocco secondo una tipologia a “schiera” e 1 blocco per alloggiare i servizi alle residenze.

Il piano regolatore vigente prevede per le zone C.6 (analogamente alle zone C.5) le seguenti destinazioni d’uso realizzabili:

- residenziali con piccole attività artigianali compatibili con la residenza;
- commercio al dettaglio;
- pensioni, piccoli ristoranti e pubblici esercizi;
- alberghi residenziali ed altri complessi attrezzati per il soggiorno ed il turismo;
- complessi turistico residenziali tipo residence.

Negli strumenti urbanistici esecutivi dovrà prevedersi che alle predette ultime due destinazioni d’uso (alberghi residenziali e complessi tipo residence) sia riservato almeno il 30% delle volumetrie esprimibili nei singoli comparti, nella fattispecie, sono riservate a residence volumetrie superiori al 30% del totale, mentre le altre volumetrie sono distribuite tra residenze e servizi annessi alle residenze.

Dalla scheda di dimensionamento del Comparto 61 approvata insieme al piano regolatore generale si rileva che la superficie fondiaria della zona C.6 è pari a 11’930 mq.

Sono poi previste le seguenti altre destinazioni:

F.12 – 2’800 mq

F.15 – 3'400 mq
F.16 – 900 mq
F.34 – 7'170 mq
Strade e piazze – 7'770 mq

Il piano di lottizzazione prevede le seguenti destinazioni:

C.6 - 11'910 mq
B.24 – 821 mq
F.12 – 2'810 mq
F.14 – 1'323 mq
F.16 – 851 mq
F.15/34 – 8'154 mq
Strade e piazze – 8'101 mq

Vengono variate le percentuali complessive di aree a standard previste dal PRG, le percentuali relative delle stesse e viene introdotta una destinazione F.14 simile alla destinazione F.15, infatti, trattasi l'una di "Verde attrezzato" e l'altra di "Verde sportivo".

In base alla scheda del Comparto 61 gli abitanti massimi insediabili potranno essere n. 199 (vol. 11'930 [mc] / 60 [mc/abitante]), mentre il piano di lottizzazione convenzionata prevede un numero di abitanti insediabili pari a n. 179 (vol. 10'695 [mc] / 60 [mc/abitante]).

Secondo l'art. 70 delle NTA, lo strumento urbanistico attuativo dovrà includere tra gli oneri di urbanizzazione la cessione gratuita delle aree per la viabilità pubblica con annesso verde di arredo stradale e di quelle per le opere di urbanizzazione secondaria nella misura di mq. 21,00 per ogni abitante insediabile.

Tali aree potranno consistere nelle superfici delle attrezzature e servizi a livello di quartiere e nelle aree a verde previste nelle tavole di zonizzazione del P.R.G. nell'ambito del comparto d'intervento e potranno anche comprendere, sino alla concorrenza della predetta quota, parte delle zone F.34 costituenti il parco attrezzato previsto dal P.R.G. anche in funzione del relativo insediamento.

Qualora la superficie minima di intervento urbanistico comprenda aree pubbliche in misura maggiore delle quantità di cui sopra, le aree che eccedono tale quantità saranno compensate in base alle disposizioni legislative vigenti che regolano l'acquisizione di aree per la realizzazione di pubblici servizi, ovvero possono rimanere di proprietà dei lottizzandi, che possono realizzare le destinazioni del P.R.G. con specifico convenzionamento regolante l'uso delle attrezzature collettive.

La Società, allora, ha proposto la cessione di aree per le opere di urbanizzazione secondaria nella misura di mq. 21,00 per ogni abitante insediabile e di tenere in proprietà le aree eccedenti, compatibilmente con quanto previsto dal PRG vigente.

In definitiva, saranno cedute gratuitamente all'Amministrazione Comunale le seguenti aree per le opere di urbanizzazione secondaria, oltre delle aree per la viabilità pubblica:

- F.12 – 2'810 mq
- F.14 – 1'323 mq
- F.16 – 851 mq
- Strade e piazze – 8'101 mq

Con la cessione di $2'810 + 1'323 + 851 \text{ mq} = 4'984 \text{ mq}$ verrebbe, dunque, garantita la minima quantità di superficie da cedere pari a $21 \text{ mq/ab.} \times 179 \text{ ab.} = 3'759 \text{ mq}$ e la società, come previsto nel progetto, potrà mantenere in proprietà le aree eccedenti pur realizzandole e mantenendole nel rispetto delle modalità che saranno stabilite nella convenzione.

Le ulteriori aree, pari a $3'279 + 4'754 + 121 \text{ mq} = 7'974 \text{ mq}$ tutte di destinazione F15/F34, saranno attrezzate a verde con la presenza anche di un impianto sportivo di tipo piscina scoperta, secondo le previsioni del piano di lottizzazione convenzionata.

Per quanto riguarda le strade, poi, il PRG stabilisce all'art. 8 delle NTA che ove la linea di demarcazione tra due comparti risulti in asse a strade o piazze ovvero comunque li suddivida, ai fini della realizzazione funzionale delle opere di urbanizzazione connesse a tali strade o piazze il perimetro di ciascun comparto si intende comprensivo dell'intera porzione di strada o piazza interessata dal comparto stesso. I relativi piani attuativi

andranno perciò estesi all'intera larghezza della strada o piazza.

Se i comparti interessati non vengono attuati contemporaneamente, gli oneri relativi alla porzione di strada o piazza, originariamente non inclusa nel comparto che si attua, vengono sopportati dal Comune che si rivarrà successivamente sui proprietari delle aree comprese nell'altro comparto, secondo la misura percentuale corrispondente alla entità dell'onere addossato agli stessi proprietari dal relativo piano di attuazione.

Nel caso specifico, l'Amministrazione Comunale ha già realizzato via Marchesana che è in minima parte ricadente nel comparto 61, mentre, la strada a cavallo tra i comparti 61 e 62 dovrà essere realizzata secondo i dettami dell'art. 8 delle NTA, ovvero, sarà realizzata, mantenuta e ceduta a carico della società e, per la parte ricompresa nel comparto 62, a spese dell'Amministrazione Comunale che si rivarrà delle stesse sul comparto 62 quando sarà attuato.

Le spese potranno anche essere sostenute dalla società a scomputo della quota di contributo di costruzione dovuta per oneri di urbanizzazione.

Le norme tecniche di attuazione del PRG prescrivono che negli strumenti urbanistici esecutivi si applichino i seguenti indici:

- *Indice di fabbricabilità fondiaria: IF = 0,90 mc/mq.*
- *Rapporto di copertura: RC = 0,25 mq/mq.*
- *Altezza massima: H max = 7,50 m,*
- *Numero dei piani fuori terra: NP = 1 + piano terra*
- *Distanza minima dai confini; D = 5,00 m.*
- *Arretramento dal filo stradale: minimo 6,00 m., salvo i diversi arretramenti previsti nelle tavole di P.R.G.*
- *Distacco minimo tra gli edifici: 10,00; sono ammesse costruzioni in aderenza sul confine laterale in base ad un progetto unitario o con progetti distinti ma coordinati tra loro.*

Il progetto presentato prevede i seguenti indici:

- *Superficie fondiaria interessata: 11'910 mq*
- *Volume complessivo di progetto: 10'695 mc*
- *Volume residence di progetto: 8'427 mc > 30% Volume complessivo*
- *Indice di fabbricabilità fondiaria di progetto: IFFprog = 0,898 mc/mq.*
- *Superficie coperta di progetto: 2'295,72 mq*
- *Rapporto di copertura di progetto: RCprog = 0,193 mq/mq.*
- *Altezza massima di progetto: H max prog = 7,50 m,*
- *Numero dei piani fuori terra di progetto: NP prog = 1 + piano terra*
- *Distanza minima dai confini; D = 5,00 m.*
- *Arretramento dal filo stradale: minimo 6,00 m.*
- *Distacco minimo tra gli edifici: 10,00*

Nella tavola 10 sono rappresentate tutte le aree a parcheggio e viene dimostrata graficamente e analiticamente la minima superficie prevista dall'art. 10 delle norme tecniche di attuazione del PRG.

Sono stati anche forniti i progetti delle reti e, in particolare della rete idrica, fognaria, viaria, elettrica, di pubblica illuminazione e di telefonia.

Le reti interne al comparto 61 devono, ovviamente, essere collegate ai più vicini nodi esistenti e tale operazione, pur non rappresentata negli elaborati, resta a carico della società. I relativi oneri, salvo diversa disposizione dell'Amministrazione Comunale anche essi restano a carico della società. Per quanto riguarda, infine, le procedure espropriative deve darsi atto che il vincolo preordinato all'esproprio derivante dall'approvazione del piano regolatore generale è venuto a scadere al termine del quinquennio successivo all'approvazione del PRG e, pertanto, in fase di adozione del piano di lottizzazione si dovrà procedere alla reiterazione del vincolo espropriativo, garantendo anche le modalità di partecipazione degli interessati.

In definitiva, vista la relazione innanzi riportata e considerato che sono stati rispettati gli indici stabiliti dal PRG e sono garantite le aree minime da cedere all'Ente per opere di urbanizzazione e standard urbanistici, si ritiene che non vi siano motivi ostativi alla prosecuzione del procedimento secondo quanto disposto dall'art. 21 della LR 56/80.

Tutto cio' premesso;

Visto che il piano di lottizzazione proposto non può essere registrato direttamente tra i piani esclusi dagli adempimenti in materia di V.A.S. poiché l'estensione supera i limiti stabiliti all'art. 7 del regolamento regionale n. 18/2013 e che nella particolare fattispecie è necessario procedere alla verifica di assoggettabilità a V.A.S.;

Considerato che la legge regionale n.44/2012 stabilisce che nel caso di piani e programmi di cui ai commi 4,5,9 dell'art. 3, l'autorità procedente formalizza con atto amministrativo, monocratico o collegiale, la proposta di piano o programma comprendente il rapporto preliminare di verifica;

l'autorità procedente presenta all'autorità competente un'istanza corredata della documentazione, definita dalla stessa legge regionale, allo scopo di avviare le procedure di verifica di assoggettabilità a V.A.S., come segue:

- a) il rapporto preliminare di verifica, comprendente una descrizione del piano o programma e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione del piano o programma, secondo i criteri dell'allegato I alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006;
- b) copia dell'atto amministrativo di formalizzazione della proposta di piano o programma comprensiva del rapporto preliminare di verifica di cui alla lettera a);
- c) elaborati del piano o programma utili alla valutazione dei possibili impatti significativi sull'ambiente;
- d) proposta di elenco dei soggetti competenti in materia ambientale e degli enti territoriali interessati da consultare;
- e) i contributi, i pareri e le osservazioni pertinenti al piano o programma, eventualmente già espressi dai soggetti competenti in materia ambientale e dagli enti territoriali interessati, nonché gli esiti di qualsiasi altra forma di consultazione e partecipazione pubblica già effettuata.

Visto che il Dirigente dell'Area Funzionale 1.a, ha nominato la scrivente, già Responsabile del Procedimento al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche del comune di Nardò, Autorità competente del procedimento di verifica di assoggettabilità a V.A.S. del Piano in argomento con propria Determinazione dirigenziale n. 790 del 30.08.2018;

Visto che il Dirigente dell'Area Funzionale 1.a, in quanto Autorità procedente, ha provveduto a formalizzare la proposta di piano di lottizzazione per il comparto 61 al fine di poter avviare le procedure di verifica di assoggettabilità a V.A.S. ai sensi dell'art. 8 della legge regionale n. 44/2012, ed ha provveduto a trasmettere alla scrivente gli elaborati del Piano di Lottizzazione sopra elencati, il Rapporto Preliminare ambientale redatto dalla Lottizzante, i pareri già espressi da alcuni dei soggetti competenti nella fase di approvazione della prima proposta di piano di lottizzazione oggi variata ed infine l'elenco dei soggetti competenti in materia ambientale (SCMA) individuati come di seguito:

- o Regione Puglia – dipartimento.mobilitaqualurboppubpaesaggio@pec.rupar.puglia.it
- o Regione Puglia – Dipartimento mobilità, qualità urbana, opere pubbliche, ecologia e paesaggio – Sezione vigilanza ambientale: sezione.vigilanzaambientale@pec.rupar.puglia.it
- o Regione Puglia – Dipartimento mobilità, qualità urbana, opere pubbliche, ecologia e paesaggio – Sezione Autorizzazioni Ambientali: servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it – a.riccio@regione.puglia.it
- o Regione Puglia - Dipartimento mobilità, qualità urbana, opere pubbliche, ecologia e paesaggio – Sezione tutela e valorizzazione del paesaggio: servizio.assettoterritorio@pec.rupar.puglia.it
- o Regione Puglia - Dipartimento mobilità, qualità urbana, opere pubbliche, ecologia e paesaggio – Sezione mobilità sostenibile e vigilanza del trasporto pubblico locale: sezione.mobilitaevigilanza.regione@pec.rupar.puglia.it
- o Regione Puglia - Dipartimento mobilità, qualità urbana, opere pubbliche, ecologia e paesaggio – Sezione trasporto pubblico locale e grandi progetti: servizio.gestionetpl.regione@pec.rupar.puglia.it

- o Regione Puglia - Dipartimento mobilità, qualità urbana, opere pubbliche, ecologia e paesaggio – Sezione infrastrutture per la mobilità: mobilita.regione@pec.rupar.puglia.it
- o Regione Puglia - Dipartimento mobilità, qualità urbana, opere pubbliche, ecologia e paesaggio – Sezione difesa del suolo e rischio sismico: SERVIZIODIFESASUOLO.REGIONE@PEC.RUPAR.PUGLIA.IT
- o Regione Puglia - Dipartimento mobilità, qualità urbana, opere pubbliche, ecologia e paesaggio – Sezione urbanistica: serviziourbanistica.regione@pec.rupar.puglia.it
- o Regione Puglia - Dipartimento mobilità, qualità urbana, opere pubbliche, ecologia e paesaggio – Sezione ciclo rifiuti e bonifiche: serv.rifiutiebonifica@pec.rupar.puglia.it
- o Regione Puglia - Dipartimento mobilità, qualità urbana, opere pubbliche, ecologia e paesaggio – Sezione lavori pubblici: servizio.lavoripubblici@pec.rupar.puglia.it
- o Regione Puglia – Dipartimento agricoltura, sviluppo rurale e ambientale: direttore.areavilupp rurale.regione@pec.rupar.puglia.it
- o Regione Puglia – Dipartimento turismo, economia della cultura e valorizzazione del territorio: direttore.dipartimentoturismocultura@pec.rupar.puglia.it
- o Regione Puglia – Servizio risorse forestali: protocollo.sezionerisorsesostenibili@pec.rupar.puglia.it
- o Regione Puglia – Servizio valorizzazione e tutela risorse naturali e biodiversità: protocollo.sezionerisorsesostenibili@pec.rupar.puglia.it
- o ASL Lecce - protocollo.asl.lecce@pec.rupar.puglia.it - dipartimento.prevenzione.asl.lecce@pec.rupar.puglia.it
- o Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le provincie di Lecce, Brindisi e Taranto: mbac-sabap-le@mailcert.beniculturali.it
- o Autorità di Bacino per la Puglia: segreteria@pec.adb.puglia.it
- o Autorità Idrica Pugliese - Segreteria@pec.aip.gov.it
- o Acquedotto Pugliese - direzione.generale@pec.aqp.it
- o AQP - - s.dellanna@aqp.it - ga.barbone@aqp.it certificazioni@pec.aqp.it
- o Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente (ARPA Puglia) - dir.scientifica.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it
- o Provincia di Lecce – Settore Lavori Pubblici e Mobilità - protocollo@cert.provincia.le.it - viabilita@cert.provincia.le.it
- o Provincia di Lecce – Settore Territorio, ambiente e programmazione strategica – Servizio pianificazione territoriale - pianificazioneterritoriale@cert.provincia.le.it
- o Provincia di Lecce – Settore Territorio, ambiente e programmazione strategica – Servizio ambiente e tutela venatoria - ambiente@cert.provincia.le.it
- o Consorzio di Bonifica dell'Arneo - areaamministrativa.arneo.nardo@pec.rupar.puglia.it
- o Dirigente Area 3^ Comune di Nardò: poliziale@pecnardo.it
- o Responsabile del Procedimento Paesaggio del Comune di Nardò – protocollo@pecnardo.it – antonella.fiorentino@nardonet.com
- o ENEL Distribuzione - e-distribuzione@pec.enel.it
- o 2I Retegas: 2iretegas@pec.2iretegas.it
- o Telecom: telecomitalia@pec.telecomitalia.it;

Considerato che questa Autorità competente, preso atto dell'elenco dei soggetti competenti in materia ambientale (SCMA) individuati dall'autorità precedente con D.D. 790/18 e confermandolo, ha indetto e convocato, con nota pec 3285 del 23.01.2019, una conferenza di servizi ai sensi dell'art. 14-bis co.2 della L.

241/90 allo scopo di acquisire i pareri dei Soggetti Competenti in Materia Ambientale (SCMA) propedeutici alla decisione sulla assoggettabilità del piano di lottizzazione alla procedura di V.A.S., ai sensi dell'art. 12 della L.R. 44/2012 e ss.mm.ii., e nella medesima è stato esplicitato quanto segue:

a) oggetto della conferenza dei servizi è quello di acquisire i pareri dei Soggetti Competenti in Materia Ambientale propedeutici alla decisione sulla assoggettabilità del piano di lottizzazione alle procedure di VAS, ai sensi dell'art. 12 della legge regionale n. 44/2012, a seguito dell'istanza pervenuta e innanzi detta. La documentazione del piano, unitamente al rapporto preliminare ambientale e ai pareri già acquisiti sono disponibili al seguente indirizzo:

<http://www.comune.nardo.le.it/bandi-di-gara-e-contratti/2011-piano-di-lottizzazione-convenzionata-del-comparto-61-del-prg-vas.html>

N.B.: utilizzare caratteri minuscoli e maiuscoli come riportati.

b) entro un termine non superiore a quindici giorni, i SCMA coinvolti possono richiedere, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della L. 241/90 integrazioni documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni;

c) entro un termine non superiore a novanta giorni, i SCMA coinvolti devono rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza, fermo restando l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento.

Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute e della pubblica incolumità, alla tutela paesaggistico-territoriale e alla tutela ambientale, il cui rappresentante, all'esito dei lavori della conferenza, non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata.

Il dissenso di uno o più rappresentanti delle amministrazioni, ivi comprese quelle preposte alla tutela ambientale, fermo restando quanto previsto dall'articolo 26 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, regolarmente convocate alla conferenza di servizi, a pena di inammissibilità, deve essere manifestato nella conferenza di servizi, deve essere congruamente motivato, non può riferirsi a questioni connesse che non costituiscono oggetto della conferenza medesima e deve recare le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso.

Visto che prima dell'indizione della conferenza di servizi, convocata in modalità asincrona e semplificata, è stato acquisito il parere della Commissione Locale per il Paesaggio del comune di Nardò, individuata a supportare l'attività dell'Autorità competente nelle procedure ambientali con Deliberazione di Giunta Comunale n. 138 del 13/04/2017 e che tale contributo è stato inviato a tutti i Soggetti Competenti in Materia Ambientale individuati con la D.D. 790/2018 che così si è espressa nella seduta del 23.10.2018:

- *“Valutato, che il progetto non genera effetti negativi sull'area oggetto dell'intervento e sul contesto urbano circostante in quanto:*
- *l'assetto generale dell'area interessata presenta caratteri discontinui all'interno dei quali la trama naturalistica assume connotati di residualità, mentre il contesto territoriale si caratterizza da una forte antropizzazione dovuta alla presenza di importanti vie di comunicazione e di complessi residenziali esistenti;*
- *la realizzazione dell'intervento non comporta distruzione di ambienti naturali, né eccessivo sovraccarico delle arterie di comunicazione, in quanto queste ultime sono state sufficientemente predimensionate per accogliere il carico urbanistico riveniente dall'intervento stesso;*
- *che prevede attualmente a livello comunale interventi di modifiche, integrazione e implementazione del servizio;*
- *l'intervento è caratterizzato inoltre dalla piantumazione di nuove specie arboree autoctone che andranno a implementare quelle esistenti fungendo da barriera naturale al traffico esistente.*

- *In conclusione, alla luce delle motivazioni sopra esposte, che si intendono qui integralmente richiamate sulla base degli elementi contenuti nella documentazione presentata, nonché, tenuto conto dei contributi resi dai soggetti competenti in materia ambientale si determina che la variante in oggetto non comporta impatti ambientali significativi e che il progetto debba pertanto essere escluso dalla procedura di valutazione ambientale strategica, fermo restando il rispetto della normativa ambientale pertinente”.*

A seguito della convocazione della conferenza di servizi del 23.01.2019 sono pervenuti da parte dei SCMA, nei termini assegnati, i seguenti pareri/contributi/osservazioni in materia ambientale, ex art. 12 comma 3 della legge regionale n. 44/2012 (cfr. Allegato 1):

- Provincia di Lecce, con nota PEC 3592 del 24.01.2019:
“Nota già trasmessa ed acquisita al protocollo dell’Ente”;

- Arpa Puglia - Direzione Generale Bari, con nota PEC n. 6685 del 11.02.2019:
“Nell’ambito della procedura in oggetto, si trasmettono, in allegato, le osservazioni di questa Agenzia: con nota prot. 3285 del 23/01/2019, acquisita al prot. ARPA Puglia n. 4809 del 23/01/2019, il comune di Nardò avviava la conferenza dei servizi di cui all’oggetto, in modalità asincrona e semplificata, finalizzata alla consultazione con i soggetti con competenza ambientale per la verifica di assoggettabilità a VAS della variante in oggetto e comunicava il link dal quale scaricare la documentazione da valutare.

Esaminata la documentazione disponibile sul sito del comune di Nardò e tenuto conto dei criteri di cui all’allegato I del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., nonché delle Linee guida di ISPRA “Indicazioni operative a supporto della valutazione e redazione dei documenti della VAS”, approvate con delibera di consiglio Federale dell’22/04/2015, si rappresenta quanto segue.

DESCRIZIONE SINTETICA DEL PIANO:

Oggetto della presente valutazione è una variante tipologica al Piano di lottizzazione convenzionata denominato “comparto 61” del P.R.G. del comune di Nardò. Il progetto prevede, all’interno del comparto, una diversa collocazione delle volumetrie destinate a residenza. Tale modifica non determina variazione quantitativa delle volumetrie. L’area di intervento sviluppa una superficie territoriale di mq. 33.970,00.

CARATTERISTICHE DELL’AREA D’INTERVENTO

L’intervento si colloca in un’area localizzata a monte dell’abitato di Santa Maria al Bagno, in località, Mondonuovo del Comune di Nardò che si presenta come un’area di frangia urbana caratterizzata dalla presenza di edificato e urbanizzazioni.

Per quanto concerne l’attuale uso nel suolo, così come desumibile dalla pertinente carta tematica della Regione Puglia (realizzata a partire dal volo aereo 2006-2007), il comparto è collocato in un’area caratterizzata da “area pascolo naturale, praterie, incolti” e da “seminativi semplici in aree non irrigue”.

L’area di intervento inoltre:

non ricade o in area a pericolosità idraulica.

In merito all’idrologia e alla gestione delle risorse idriche, dall’analisi del Piano di Tutela delle Acque (PTA)-definitivamente approvato con Deliberazione del Consiglio della Regione Puglia n. 230 del 20/10/2009 si osserva che l’area d’intervento ricade interamente in “aree soggette a contaminazione salina” e gli interventi in tale ambito sono pertanto soggetti alle misure volte a garantire un consumo idrico sostenibile contenute nella sezione 2.10 dell’Allegato 14 al PTA.

E’ soggetta a vincolo paesaggistico. Si sottolinea con DGR n. 1758/2010 l’autorità competente regionale ha rilasciato parere favorevole con prescrizioni per il piano in oggetto.

In riferimento ai valori naturalistici ai sistemi di aree protette istituite ai sensi della normativa comunitaria, nazionale e regionale, non è interessata da aree protette di tipo nazionale, regionale; non ricade nelle zone umide individuate nella convenzione di Ramsar; non ricade in alcun SIC;

Non rientra tra i siti potenzialmente inquinati, siti di interesse nazionale e aree soggette a piano di risanamento della qualità dell'area;

Per quanto riguarda il rumore, il comune di Nardò non è dotato di strumento di zonizzazione acustica.

SIGNIFICATIVITA' DEI POTENZIALI IMPATTI DERIVANTI DALL'ATTUAZIONE DEL PIANO

Il Rapporto preliminare di verifica valuta, nelle conclusioni, che viste le caratteristiche dell'area non si produrranno effetti significativi negativi.

Pur valutando l'area di intervento di non rilevante sensibilità non si può trascurare che il Piano di lottizzazione determina un incremento del carico urbanistico in ragione dell'area direttamente interessata della volumetria edificabile e degli abitanti complessivamente insediabili; si sottolinea per esempio che il progetto non prevede l'allaccio alla rete fognaria e questo rappresenta una criticità visto che il rapporto tra le utenze fognanti e le utenze idriche risultanti dalla banca dati AQP con aggiornamento al 30 novembre 2018 è pari al 78% (Percentuale del carico generato convogliato in rete fognaria espresso in % di a.e.).

Appare inoltre opportuno valutare gli impatti in chiave cumulativa nell'ambito delle previsioni complessive del PRG.

Da un punto di vista qualitativo si sottolineano i seguenti possibili impatti:

- . emissioni atmosferiche inquinanti, - aumento di combustione non industriale e traffico veicolare;*
- . sottrazione di suoli agricoli - impermeabilizzazione, perdita della capacità produttiva e di immagazzinamento di carbonio.*

A tal proposito si segnala che dalla lettura dei dati ISPRA sul consumo di suolo consultabili al seguente link <http://www.sinanet.isprambiente.it/it/sia-ispra/download-mais/consumo-di-suolo/dati-nazionali-regionali-provinciali-e-comunali> la percentuale di consumo di suolo sulla superficie amministrativa del comune di Nardò, secondo i dati 2017 è pari al 11,8% più alto del valore medio regionale (8,3%) e meno elevato di quello provinciale (14%).

- . incremento della produzione di rifiuti solidi urbani;*
- . incremento del flusso energetico dovuto all'ulteriore antropizzazione - consumi elettrici e termici.*

In conclusione, si può ritenere che i possibili impatti ambientali dovuti al piano in oggetto siano riconducibili a condizioni di sostenibilità attraverso la previsione di adeguate misure di mitigazione. A tal fine si richiede:

- . si assicuri il rispetto della disciplina statale e regionale in materia di scarichi in pubblica fognatura, anche in riferimento alla necessità di convogliare le acque meteoriche non soggette a recupero e riutilizzo nella rete separata per le acque bianche attenendosi comunque alla normativa regionale in materia;*
- . si persegua il recupero e il riutilizzo delle acque meteoriche (Regolamento Regionale n. 26 del 9 dicembre 2003 e s.m.i., ovvero della "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia), in primo luogo di quelle provenienti dalle coperture, almeno per l'irrigazione degli spazi verdi pubblici e privati o per altri usi non potabili, per esempio attraverso la realizzazione di apposite cisterne di raccolta dell'acqua piovana, della relativa rete di distribuzione con adeguati sistemi di filtraggio e dei conseguenti punti di presa per il successivo riutilizzo;*

. In merito all'inquinamento acustico, si rispettino i livelli prestazionali della classe omogenea di appartenenza della rete (esplicitando il riferimento al vigente strumento di classificazione acustica ai sensi della L. R. 3/2002) e si evidenzii l'eventuale necessità di adottare misure di risanamento ai sensi della normativa vigente, nazionale e regionale.

. sia rispettato il Regolamento Regionale n.13 del 22.08.2006 "Misure urgenti per il contenimento dell'inquinamento luminoso e per il risparmio energetico".

. Si promuova l'edilizia sostenibile secondo i criteri di cui alla L.R. 13/2008 e s.m.i. "Norme per l'abitare sostenibile", privilegiando in particolare l'adozione:

di materiali, di componenti edilizi e di tecnologie costruttive che garantiscono migliori condizioni microclimatiche degli ambienti;

di materiali riciclati e recuperati (per diminuire il consumo di materie prime), favorendo una progettazione che consenta smantellamenti selettivi dei componenti e riducendo la produzione di rifiuti da demolizione (coerentemente con i criteri 2.3.2 e 1.3.5 del Protocollo ITACA per la Regione Puglia, di cui alla DGR n. 1471/2009 e s.m.i.);

di interventi finalizzati al risparmio energetico e all'individuazione di criteri e modalità di approvvigionamento delle risorse energetiche (impianti di illuminazione a basso consumo energetico, tecniche di edilizia passiva, installazione di impianti solari termici e fotovoltaici integrati);

di disgiuntori e cavi schermati, prevedendo altresì il decentramento dei contatori e delle dorsali di conduttori, ai fini del contenimento dell'inquinamento elettromagnetico indoor.

Per le fasi di cantiere, si prevede l'utilizzo di materiale di recupero, di tecniche e tecnologie che consentano il risparmio di risorse ed inoltre di avviare a recupero i materiali di scarto derivanti dalle opere a farsi, con particolare riferimento alle terre e rocce da scavo nel rispetto del D. M. 10 agosto 2012, n. 161.8)

Durante le fasi di cantiere dovranno essere previsti tutti gli accorgimenti atti a contenere il sollevamento e la dispersione delle polveri (nei periodi più secchi l'area di lavoro sarà bagnata artificialmente, così come le ruote dei mezzi di trasporto e le vie di accesso) e le emissioni di rumore.

Si raccomanda di includere nel Piano tutte le azioni di mitigazione previste nel Rapporto preliminare di verifica e che tutte le prescrizioni recepite dall'Autorità Competente siano riportate nell'atto definitivo di approvazione della variante.

- AQP – Struttura Territoriale Operativa Lecce, con nota PEC n. 8413 del 19.02.2019:

“Con riferimento alla nota prot. 3285 del 23.01.2019, di pari oggetto, questa AQP spa esprime favorevole condizione che le singole derivazioni dalle reti idrica e fognante, progettate e da realizzare nelle vie all'interno del Comparto che saranno cedute a codesta Amministrazione Comunale, vengano realizzate da questa AQP spa. Inoltre, si prescrive, per una migliore funzionalità idrica della rete la chiusura ad anello del tratto di rete idrica in corrispondenza della strada parallela alla strada denominata Marchesana; e con riferimento all'art. 9 dello schema di convenzione, si fa presente che la rete fognante di via Marchesana risulta in esercizio, pertanto non sussiste la condizione per la realizzazione di impianti provvisori per lo stoccaggio dei reflui”.

- Ministero per i beni e le attività culturali – Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Brindisi, Lecce e Taranto, con nota PEC prot. n. 9612 del 26.02.2019:

“Valutazione di competenza. In riferimento al procedimento in oggetto, a seguito della comunicazione di avvio della consultazione dei Soggetti Competenti in Materia Ambientale pervenuta con nota della Città di Nardò prot. 3285 del 23/01/2019 (acquisita agli atti di questo Ufficio con prot. 1913 del 25/01/2019), si esprimono di seguito le osservazioni di competenza.

Esaminati gli elaborati tecnici disponibili al link indicato nell'atto di convocazione; Considerato che la legge regionale n. 44/2012 prevede, al 4° comma dell'art. 3, che per i piani e programmi che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori di piani e programmi di cui al comma 3, la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che producano impatti significativi sull'ambiente secondo le disposizioni di cui all'art. 8 (verifica di assoggettabilità).

Accertato che la zona oggetto di pianificazione non è interessata da vincoli archeologici ai sensi degli artt. 10, 13 e 45 del D.Lgs. 42/2004 o da procedimenti di vincolo in itinere, né da segnalazioni archeologiche o da Beni e Ulteriori Contesti Paesaggistici di interesse archeologico del PPTR;

Considerato, tuttavia, che a poche centinaia di metri dall'area interessata dal suddetto comparto insiste un'importante area di interesse archeologico, vincolata ai sensi del D.M. 22/01/1983 e che nell'area della Masseria Mondonuovo sono presenti una fitta rete di testimonianze archeologiche documentate all'archivio della scrivente e recensite dalla recente bibliografia di settore (si veda a titolo esemplificativo quanto riportato in VALCHERA A., MARTINO C., SAMMARCO M., CONGEDO F. 2011, Il litorale tra Torre Inserraglio e Torre del Fiume – Carta archeologica, Schede, in “Serra Cicora tra VI e V millennio a.c.”, a.c. di Ida Tiberi, Firenze, pp. 26-44, tav. XV);

Considerato che in base alle attuali conoscenze l'impatto sul patrimonio archeologico è solo potenziale, non essendovi interferenza diretta tra l'area del comparto e l'area di interesse archeologico di cui sopra; questa Soprintendenza, per quanto di propria competenza e ai soli fini della tutela archeologica, ritiene che il piano in oggetto non debba essere assoggettato a VAS, tuttavia si rappresenta che tale valutazione non esclude le

autorizzazioni previste dalla Parte II e Parte III del D. Lgs. 42/2004. Pertanto, i singoli interventi progettuali, che andranno ad interessare il sottosuolo, dovranno comunque essere oggetto di singole istanze da sottoporre all'approvazione della Scrivente. A tal proposito, infatti, si rammenta che, ai sensi delle norme sull'archeologia preventiva (D.Lgs. 42/2004 art. 28 c.4, D. Lgs. 50/2016, art. 25), i progetti di opere pubbliche da realizzarsi in regime d'appalto e comportanti interventi al di sotto delle quote di calpestio attuali devono essere sottoposti in via preliminare al vaglio di questa Soprintendenza anche per aree non vincolate"

Le presenti osservazioni sono espresse ai sensi dell'art. 8, comma 2, della L.R. 44/2012, ai fini della sola verifica di assoggettabilità a VAS del "Piano di Lottizzazione aree comprese nel Comparto 61 del PRG del Comune di Nardò" e si riferiscono al piano così come descritto nella documentazione disponibile al link sopra citato".

- ASL Lecce, con nota PEC n. 12488 del 14.03.2019:

"Facendo riferimento alla procedura specificata in oggetto questo Servizio, quale Ente riconosciuto competente in materia ambientale, ha proceduto alla valutazione della documentazione visionata sul link indicato, rilevando che nel Rapporto Preliminare non sono sufficientemente presenti elementi, dati ed informazioni che inquadrino in modo esaustivo l'aspetto di salute pubblica.

L'intervento proposto, al contrario, influenzerebbe un'area vasta determinando trasformazioni irreversibili del territorio; indurrebbe, inoltre, consumo di suolo e presumibile modifica della matrice ambientale "aria" legata all'aumento del traffico veicolare. Il progetto, quindi, può rappresentare un determinante di salute la cui valutazione necessita di ulteriori approfondimenti ed evidenze.

Per le ragioni sopra esposte questo Servizio ritiene che il Piano di lottizzazione convenzionata del Comparto 61 del PRG del Comune di Nardò debba essere sottoposto a procedura di Valutazione Ambientale Strategica."

A tal proposito la scrivente Autorità Competente, tenuto conto che l'intervento di Variante proposto comporta solo una modesta modifica plano-volumetrica dell'intervento originale già adottato e approvato dagli organi competenti, rappresenta quanto segue.

Si prende atto che nel Rapporto preliminare di verifica agli atti prodotto dalla Lottizzante sono state individuate e dettagliate le misure di mitigazione con riferimento sia alle matrici acqua e suolo sia ai temi ambientali flora, energia, paesaggio, patrimonio culturale, architettonico e archeologico e beni materiali, che la società adotterà durante l'esecuzione degli interventi del Piano, tese ad impedire e ridurre i potenziali impatti ambientali;

Si valutano non significative le possibili interferenze negative sulle aree oggetto degli interventi previsti nel Piano e sul contesto urbano circostante in quanto l'assetto generale delle stesse presenta caratteri discontinui all'interno dei quali la trama naturalistica assume connotati di residualità, mentre il contesto territoriale si caratterizza da una rilevante antropizzazione dovuta alla presenza di edificazioni sicchè, l'attuazione del Piano, non comporta distruzione di ambienti naturali; Si ritiene che l'aumento del traffico non è rilevante, stante la non significativa mole di residenze ed attività che si andranno ad insediare e comunque, gli interventi previsti nel Piano sono caratterizzati dalla piantumazione di nuove specie arbore autoctone che andranno a implementare quelle esistenti fungendo da barriera naturale al traffico esistente; inoltre, tenuto conto che le residenze sono ubicate in zona di sviluppo turistico di uso prevalentemente stagionale, i rilievi sollevati dall'ASL Lecce, non trovano riscontro rispetto alla effettiva natura degli interventi di Piano, peraltro l'Asl Lecce a supporto del proprio contributo non produce alcun elemento oggettivo che dimostri l'insorgere di potenziali effetti negativi sulla matrice ambientale aria (studi di inquinamento ambientale, misurazioni, rilievi, ecc..) né tali criticità risultano dalla documentazione in atti a questa A.C.

Sicchè, valutate le soluzioni di progetto, si ritiene che gli impatti sulla matrice ambientale aria non siano significativi, né gli stessi impatti ambientali siano suscettibili di subire modifiche apprezzabili a seguito di soluzioni progettuali differenti.

- Commissione Locale per il Paesaggio, seduta del 26.03.2019:

"I componenti della C.L.P. in merito all'argomento, anche alla luce delle note pervenute ad oggi e precisamente:

- nota pec 3592 del 24.01.2019 – Provincia di Lecce;
- nota pec 6685 del 11.02.2019 – Direzione Generale ARPA Bari;

- nota pec 8413 del 19.02.2019 – AQP;
- nota pec 9612 del 26.02.2019 - Soprintendenza Archeologica di Lecce;
- nota pec 12488 del 14.03.2019 – ASL Lecce”;

ribadito il fatto che trattasi di Variante Tipologica rispetto ad un P. di L. già in precedenza approvato con apposita Delibera di Consiglio Comunale, confermano l'esclusione del Piano di Lottizzazione Convenzionato Comparto N°61 – Variante Tipologica - per le ragioni già espresse.”

Tutto ciò premesso, considerato, visto e ritenuto;

Visto il D.Lgs. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Vista la L.R. 56/80;

Visto il D.Lgs. 152/2006;

Vista la L.R. 44/2012 e ss.mm.ii. ed il R.R. 18/2013;

CONSIDERATI:

gli atti tecnico – amministrativi;

i contributi dei SCMA precedentemente analizzati e riportati nell'allegato 1;

il parere della Commissione Locale per il Paesaggio, che si è espressa ritenendo di non dover assoggettare la variante tipologica di Piano, non assoggettabile alla procedura di VAS;

VALUTATI i contributi ed i pareri pervenuti

VALUTATE le informazioni che emergono dalla documentazione prodotta

SENTITA l'Autorità Procedente, questa Autorità Competente per la V.A.S.,

VALUTA

che la Variante tipologica al Piano di Lottizzazione convenzionata del Comparto n. 61, proposto ai sensi dell'art. 21 della Legge Regionale n. 56 del 31 maggio 1980, non produce impatti significativi sull'ambiente e pertanto secondo le disposizioni di cui all'art. 8 comma 4 della L.R. 44/2012

ADOPTA

il Provvedimento di Non Assoggettabilità a Verifica Ambientale Strategica della Variante Tipologica del Piano di Lottizzazione convenzionata del Comparto n. 61 del PRG del Comune di Nardò.

Il medesimo Piano, escluso dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica di cui agli artt. da 9 a 15 della L.R. 44/2012 e ss.mm.ii., al fine di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente, dovrà osservare quanto dettato dai Soggetti Competenti in Materia Ambientale nel corso della presente procedura di Verifica di assoggettabilità, prima della definitiva approvazione del Piano di Lottizzazione Convenzionata del Comparto 61 del PRG di Nardò.

Infine

DISPONE

DI ALLEGARE al presente provvedimento:

ALLEGATO 1 - Contributi dei Soggetti Competenti in Materia Ambientale.

Copia del presente provvedimento verrà pubblicato, in estratto, sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia,

nonché sul sito istituzionale del comune di Nardò e sarà inviata all'Autorità Proponente del comune di Nardò allo scopo di trasmetterlo ai Soggetti Competenti in Materia Ambientale e agli Enti Territorialmente e funzionalmente interessati, nonché alla ditta Proponente.

Lì 18/04/2019

Autorità Competente
Ing. ANTONIA FIORENTINO